

Determinazione 28 aprile 2016 n. 10/2016

Determinazione dei valori del costo di riferimento e del PUN di cui l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 per l'anno 2015

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE UNBUNDLING E
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 28 aprile 2016

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 573/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 573/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 675/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2015, 160/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 160/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 452/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 452/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2016, 120/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità, 329/2013/R/eel del 25 luglio 2013 (di seguito: documento per la consultazione 329/2013/R/eel);
- le determine del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 31 luglio 2014, n. 14/14 (di seguito: determina 14/14) e 29 aprile 2015, n. 7/15 (di seguito: determina 7/15);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- l’articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall’Autorità, entro 60 giorni dalla data dei decreti di cui al comma 1 del medesimo

articolo, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 prevede che la rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo (di seguito: atti di indirizzo);
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha fissato al 1 luglio 2013 la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati di consumo e fatturato dell'anno 2012;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto che, nel periodo di prima applicazione:
 - a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) con un meccanismo di acconto/conguaglio;
 - b) gli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui alla precedente lettera a) siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale A_E , nell'ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze in bassa tensione e di tutte le utenze in media, alta e altissima tensione non beneficiarie delle medesime agevolazioni;
- il periodo di prima applicazione della deliberazione 467/2013/R/eel era stato originariamente fissato relativamente al secondo semestre del 2013 e al 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 prevede che, ai fini del calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, sono presi in considerazione, relativamente all'annualità di riferimento:
 - per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
 - per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN;
- gli atti di indirizzo, per quanto concerne l'individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato, prevedono che sia effettuata dall'Autorità assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare l'effetto di misure di riduzione o agevolazione specifica, onde evitare effetti indesiderati di instabilità sull'applicazione delle riduzioni stesse;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, definito per l'anno 2012:
 - il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato;
 - il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta;
- ai fini della suddetta definizione, l'Autorità ha applicato la metodologia proposta in Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel, in coerenza con gli atti di indirizzo;
- il comma 2.5 della medesima deliberazione 437/2013/R/eel definisce altresì le modalità di calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata per le imprese "in stato di crisi" in relazione all'anno a cui si riferisce la dichiarazione;
- la Cassa ha messo a disposizione il portale per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati relativi all'annualità 2012 dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013;
- il comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel prevedeva originariamente che i valori del costo di riferimento e del PUN, con riferimento alle annualità successive al 2012, sono aggiornati entro il 31 luglio di ciascun anno con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità;
- con la determina 14/14 il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, ha aggiornato i valori del costo di riferimento e del PUN alla deliberazione

437/2013/R/eel per l'anno 2013, applicando la metodologia utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per l'anno 2012;

- in data 2 settembre 2014 la Cassa ha riaperto il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati del 2013, fino al 31 ottobre 2014.

CONSIDERATO CHE:

- il procedimento instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è ancora in corso;
- con la deliberazione 112/2015/R/eel, confermata con la deliberazione 160/2015/R/eel, l'Autorità ha pertanto definito una disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il solo anno di competenza 2014, in attesa dei risultati del procedimento di verifica della compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- a tale scopo, sono state introdotte alcune modifiche alle disposizioni delle deliberazioni 437/2013/R/eel e 467/2013/R/eel in relazione all'anno 2014, tra cui l'abolizione del meccanismo di acconto/conguaglio per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per il 2014 e l'anticipo dell'apertura del portale della Cassa per la raccolta dati relativa al medesimo anno al 15 maggio 2015;
- conseguentemente, con la medesima deliberazione 112/2015/R/eel, la scadenza per l'aggiornamento dei valori del costo di riferimento e del PUN per l'annualità 2014 è stata anticipata al 30 aprile 2015;
- con la con la determina 7/15 il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, ha pertanto aggiornato i valori del costo di riferimento e del PUN per l'anno 2014, confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per gli anni 2012 e 2013 e prevedendo che:
 - la componente tariffaria A_E , attivata a partire dal 1 gennaio 2014, sia considerata per la fissazione del prezzo di riferimento secondo le modalità previste dalle altre componenti A dall'Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel;
 - il costo di commercializzazione sia calcolato in coerenza con i valori del parametro Ω_I , come aggiornati nella deliberazione 573/2014/R/eel;
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 112/2015/R/eel, la Cassa ha messo a disposizione il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014, in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- a causa del protrarsi del sopra richiamato procedimento davanti alla Commissione europea, con la deliberazione 452/2015/R/eel sono stati prorogati, al 31 dicembre 2015, i termini, stabiliti dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, per la pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014 e quindi per l'erogazione successiva delle relative agevolazioni;
- con la medesima deliberazione 452/2015/R/eel, l'Autorità si è riservata, altresì, la facoltà di modificare i termini di cui al precedente punto, nonché di riformare le modalità di erogazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014, in coerenza con le risultanze del procedimento di verifica da parte della Commissione europea;
- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - prorogato, al 31 marzo 2016, i termini fissati dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, riservandosi di modificare tale data in relazione allo sviluppo del procedimento di verifica davanti alla Commissione europea;
 - prorogato l'efficacia delle disposizioni di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel (come modificata e integrata dalla deliberazione 112/2015/R/eel), fino al 31 dicembre 2015, riservandosi di recepire le eventuali condizioni poste dalla Commissione europea in esito alla conclusione del richiamato procedimento;
- con la deliberazione 120/2016/R/eel, l'Autorità ha disposto l'applicazione della disciplina, adottata con la deliberazione 112/2015/R/eel (come successivamente modificata e integrata), ai soli fini dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015;
- pertanto, la deliberazione 120/2016/R/eel ha previsto di fissare, al 30 aprile 2016, il termine di cui al comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'aggiornamento dei valori del costo di riferimento e del PUN di cui ai commi 2.1 e 2.2, della medesima deliberazione, con riferimento all'annualità 2015;
- con la medesima deliberazione 120/2016/R/eel, l'Autorità ha dato mandato alla Cassa di definire gli adempimenti procedurali finalizzati a:
 - raccogliere i dati necessari all'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015;
 - consentire, alle imprese interessate, di rinnovare le fideiussioni in procinto di scadenza in favore della Cassa ovvero di presentare una nuova fideiussione, ove necessario, per l'annualità di competenza 2014;
- infine, visto il protrarsi dei tempi del procedimento di verifica presso la Commissione europea e l'incertezza sui tempi di conclusione del medesimo, con la medesima deliberazione 120/2016/R/eel, l'Autorità ha differito a nuovi termini le attività previste dai commi 2.3, 2.4 e 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel, fino al perfezionamento, da parte di Cassa, degli adempimenti sopra ricordati; e ha previsto

che le relative tempistiche siano definite con successivo provvedimento dell'Autorità.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- con la deliberazione 675/2014/R/com, l'Autorità ha proceduto ad una prima riduzione delle componenti tariffarie a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legge 91/14;
- dette riduzioni, ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legge, non si applicano ai punti di prelievo in bassa e media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- la deliberazione 518/2014/R/eel ha previsto che l'esclusione di cui al precedente alinea avviene, per i punti di prelievo in bassa tensione, a consuntivo, a scomuto nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi, mentre è direttamente applicata dalle imprese distributrici per i punti di prelievo in media tensione;
- come sopra ricordato, gli atti di indirizzo prevedono che il prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile 2013, deve essere individuato assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare l'effetto di misure di riduzione o agevolazione specifica;
- detta disposizione prevede pertanto che si faccia riferimento a valori di mercato che non tengano conto del trattamento specifico delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in relazione ai punti in bassa tensione, la corretta applicazione delle sopra richiamate riduzioni imporrebbe la distinzione tra punti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e quelli con potenza disponibile inferiore;
- detta distinzione non è attualmente prevista nei requisiti e nelle funzionalità del sistema telematico finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definiti dalla deliberazione 437/2013/R/eel e sue successive modificazioni;
- peraltro i consumi in bassa tensione delle imprese a forte consumo di energia elettrica rappresentano, rispetto al totale, meno dello 0,2% (dati anno 2014).

RITENUTO OPPORTUNO:

- sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, aggiornare i valori del costo di riferimento e del PUN di cui ai commi 2.1 e 2.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2015, confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- ai fini del precedente alinea, prevedere in particolare che, per la fissazione del prezzo di riferimento, in coerenza con le modalità previste dall'Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel e con le determinazioni 14/14 e 7/15, sia

considerata la riduzione delle componenti tariffarie a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legge 91/14, come quantificate dalla deliberazione 675/2014/R/com e suoi successivi aggiornamenti;

- prevedere che le riduzioni di cui al precedente alinea siano applicate a tutti i consumi in bassa tensione, in considerazione della marginalità degli effetti di tale semplificazione.

DETERMINA

1. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, relative all'annualità di riferimento 2015, il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato, di cui all'articolo 4 comma 2, lettera b), del medesimo decreto, è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nell'Allegato 1.
2. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, riferite all'annualità di riferimento 2015, il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta è pari a 5,2306 eurocent/kWh.
3. La presente determinazione è trasmessa alla Cassa.
4. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 28 aprile 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti